



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1407 del 30/04/2026

Classifica: 005.02.02

Anno 2026

(Proposta n° 2566/2026)

<i>Oggetto</i>	PNRR M4C1I3.3 - CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI II GRADO AREA PASCOLI/SAN SALVI NEL COMUNE DI FIRENZE – CUP B11B20001320001 – CIG 9552420A59. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FIRENZE INDUSTRIE S.R.L. C.F. E P.IVA 05998560485
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Resp. del Proc.</i>	GIANNI PAOLO CIANCHI
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	Cianchi Gianni Paolo

UGHSAR00

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- il contratto in oggetto è finanziato, come da Determinazione Dirigenziale n. 2679 del 15/12/2022, con FONDI PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1407 del 30/04/2026

ed è soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- con Determinazione Dirigenziale n. 1846 del 09/08/2023 i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Costruzioni Vitale S.r.l. con sede legale in Caivano (NA), Via de Cesare n. 36 (CAP 80023), con il ribasso d'asta del 16,16 %;
- l'affidamento è identificato con i seguenti CUP B11B20001320001 – CIG 9552420A59 che, assieme alla dicitura "*Next Generation EU – Finanziato dall'Unione Europea – PNRR M4 C1 I3.3*", dovranno essere indicati su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento, al fine di rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento UE/2021/241;
- il contratto è stato stipulato in data 17/10/2023 con Repertorio n. 22088/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi;

RICORDATO che le procedure afferenti all'opera in oggetto sono soggette a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

RILEVATO che per la procedura e l'intervento in oggetto, in virtù di quanto disposto dall'art. 225, comma ottavo, del d.lgs. 36/2023, continua a trovare efficacia e applicazione il d.lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, per quanto attiene alla possibilità di procedere al subappalto, di cui all'art. 105 del predetto testo normativo;

VISTA l'istanza arrivata in data 30/03/2026, PEC assunta al prot. n. 15373/2026, con la quale l'Appaltatore Costruzione Vitale Srl, ha richiesto di essere autorizzato al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in favore della FIRENZE INDUSTRIE S.R.L., con sede in Calenzano (Fi) via del Pratiglione n. 34 c.f. e p.iva 05998560485 per le lavorazioni ricadenti nella CAT. OG1 a Firenze (FI), nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di nuovo edificio scolastico secondario di II grado area Pascoli/San Salvi e puntualmente de-



scritte nel Capitolato Speciale e negli altri allegati al Contratto principale per l'importo di € 150.000,00 IVA esclusa;

ATTESO che con comunicazione del 07/04/2026 prot. 16821 sono state richieste integrazioni e sono stati altresì sospesi i termini del procedimento di autorizzazione per le verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa subappaltatrice;

VISTE le integrazioni trasmesse dall'Appaltatore con comunicazione prot. 17904/2026 conservate nell'archivio informatico dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 9 del contratto stipulato con Repertorio n. 22088/2023 dove si specifica che “ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore dovrà subappaltare interamente le lavorazioni delle categorie OS32, OS18-A e OS7 e potrà subappaltare le attività indicate nella dichiarazione del 30/01/2023, rilasciata in sede di gara”;

VERIFICATO che:

- in sede di gara, con DGUE datato 30/01/2023 l'appaltatore ha dichiarato di volersi eventualmente avvalere del subappalto ad impresa qualificata per le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS30 e OS28 nella misura massima prevista dalla vigente normativa e che intende avvalersi del subappalto ad impresa qualificata delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabile OS7, OS18-A ed OS32 nella misura del 100% (subappalto obbligatorio);
- il disciplinare di gara prevede che per la categoria prevalente OG1 il subappalto non può superare la quota del 50%, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e ss.mm., non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa al complesso delle categorie prevalenti;
- il disciplinare di gara ricomprende nella categoria prevalente OG1 le lavorazioni OS3 e OG9;

CONSIDERATO pertanto che le lavorazioni oggetto dell'istanza di autorizzazione in oggetto, riconducibili alla categoria prevalente OG1, rientrano nella tipologia di lavorazioni che in sede di gara è stato dichiarato di voler subappaltare e che nella quota subappaltabile è disponibile l'importo richiesto che incide nella percentuale del 8,5% sull'importo della categoria OG1 al netto del ribasso di aggiudicazione pari ad euro 1.762.603,71;

RICHIAMATI gli atti di autorizzazione al subappalto nn. 1972 del 30/07/2024 e 536 del 19/02/2026 a favore di altre imprese per lavorazioni sempre riconducibili alla categoria OG1;



VERIFICATO che la quota di lavorazioni subappaltate nella categoria prevalente OG1, di cui al presente atto e agli atti richiamati al paragrafo precedente, non superano il limite massimo subappaltabile previsto dal disciplinare e dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del Decreto Legislativo n.50/2016, l'Appaltatore ha trasmesso:

- l'istanza di subappalto;
- copia del contratto "condizionato" di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;
- DGUE dell'impresa subappaltatrice ;
- l'autocertificazione dell'impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice ex art. 14 del Dlgs. 81/2008;
- dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;
- dichiarazione di presa visione PSC e POS da parte dell'impresa subappaltatrice;
- dichiarazione attestazione il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m. e dell'art. 90 c.9 del D.Lgs. 81/2008 che il sottoscritto RUP ritiene congrua giusta comunicazione conservata negli archivi informatici dell'Ente del 30/04/2026 ;
- dichiarazione del conto corrente dedicato del subappaltatore ai sensi dell'art. 3 L.136/2010;
- dichiarazione del CCNL applicato dal subappaltatore (CCNL Commercio e artigianato);
- ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72;
- visura della Società subappaltatrice;
- SOA del subappaltatore n. 55107/17/00 del 21/05/2024 avente validità quinquennale fino al 20/05/2029 rilasciata da BVQI s.p.a. nella categoria SOA OS 6 classificazione III;

SPECIFICATO che in merito alla categoria SOA posseduta dal subappaltatore in OS6, il sottoscritto RUP ritiene che sebbene quest'ultima categoria non sia presente nel Disciplinare di gara, la stessa sia categoria scorporabile (di importo inferiore al 10% dell'importo lavori) e pertanto assorbita nella categoria prevalente OG1 e conseguentemente subappaltabile nei limiti sopra descritti;



DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad avviare i controlli sull'autocertificazione resa dall'impresa subappaltatrice in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 mediante il portale FVOE1.0;

CONSIDERATO che in data 02/04/2026 è stato aperto il ticket n.02857788 presso Anac a causa di un errore tecnico sul portale e che conseguentemente l'Ufficio ha avviato le stesse mediante richiesta esterna agli Enti competenti al rilascio degli esiti, come da pec prot. nn. 16778/2026 e 16776/2026 del 07/04/2026;

VISTA la comunicazione del sottoscritto RUP del 30/04/2026 con la quale si chiede all'Ufficio Supporto alle Direzioni tecniche di procedere con l'autorizzazione al subappalto essendo le opere da autorizzare urgenti al fine di consentire la prosecuzione delle lavorazioni per le scadenze del PNRR, inserendo nel presente atto clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dei controlli richiesti dalla normativa;

CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80, comma 1, 4 e 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., tuttora in corso, la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli presso gli Enti competenti;

PRECISATO per quanto sopra che l'Amministrazione si riserva sin d'ora:

- di procedere alla revoca dell'autorizzazione al subappalto in caso di esito negativo delle verifiche che diano luogo a grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice;
- di procedere alla revoca dell'autorizzazione al subappalto in caso di esito negativo delle verifiche che diano quale esito la mancanza dei requisiti ex art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- di apporre alla presente autorizzazione, una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. specificando che al verificarsi di quanto indicato ai due punti precedenti, si procederà a dichiarare cessati gli effetti dell'autorizzazione con pagamento delle sole prestazioni eseguite;

ACQUISITO il DURC INPS 49640381 attestante la regolarità della Ditta nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, con validità fino al 25/06/2026;

RICHIAMATO, in materia di pagamenti nell'ambito del subappalto, l'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che, tenuto conto della natura delle lavorazioni da eseguire, l'art. 5 del contratto condizionato di subappalto prevede una deroga alla citata disposizione, stabilendo che sia l'appaltatore COSTRUZIONI VITALE a procedere al pagamento dell'impresa subappaltatrice FIRENZE INDUSTRIE S.R.L.;



ACCETTATO da parte di questa Amministrazione che con la sottoscrizione del contratto condizionato l'impresa subappaltatrice ha rinunciato al beneficio del pagamento diretto dalla Stazione appaltante (rif. Comunicato Presidente Anac 25 dicembre 2020);

PRECISATO che le somme necessarie alla realizzazione delle opere in subappalto sono già impegnate, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1846 del 09/08/2023 e che pertanto il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione;

VISTO che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii B11B20001320001 – CIG 9552420A59

DATO ATTO che l'istruttoria condotta dall'E.Q. "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale", preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco metropolitano N. 24 del 30/12/2025, che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione Edilizia;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- Legge 241/1990
- l'art. 119 del Dlgs. 36/2023;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 159 del 10/12/2025 approvazione del b.p. 2026/2028;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società Costruzioni Vitale S.r.l. con sede legale in Caivano (NA), Via de Cesare n. 36 (CAP 80023), aggiudicatario dei lavori in oggetto **A SUBAPPALTARE** in favore della Società FIRENZE INDUSTRIE S.R.L. con sede in Calenzano, via del Prati-glione n. 34 C.F. e P.IVA 05998560485 per la realizzazione delle lavorazioni ricadenti nella CAT. OG1 a Firenze (FI), nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di nuovo edificio scolastico secondario di II grado area Pascoli/San Salvi" e puntualmente descritte nel Capitolato Speciale e negli altri allegati al Contratto principale per l'importo di € 150.000,00 IVA esclusa;



2) DI DARE ATTO che il rapporto di subappalto che viene autorizzato soggiace alle disposizioni di legge vigenti, oltre che alle previsioni contenute nella documentazione di gara e nello schema di contratto, agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

3) DI DARE ATTO che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, la presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c , in pendenza dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo alla FIRENZE INDUSTRIE S.R.L.;

3 bis) DI SPECIFICARE che in caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto precedente, il subappalto non si intenderà più autorizzato, con le conseguenze indicate nel presente atto;

4) DI DARE ATTO

- che ha avuto esito positivo la verifica in ordine all'idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/2008 come da comunicazione del sottoscritto RUP del 30/04/2026 conservata negli archivi informatici dell'Ente;
- che il corrispettivo sarà corrisposto dall'appaltatore in deroga all'art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 5 del Contratto di subappalto condizionato;

5) DI DARE ATTO che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e dell'osservanza integrale da parte di quest'ultimi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni;

6) DI PRECISARE che:

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano di sicurezza;
- il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- i piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;



7) DI COMUNICARE il presente atto al RUP Ing. Gianni Paolo Ciani, al Direttore dei Lavori Ing. Marco Vannuccini, al CSE Dott.ssa Elisabetta Coata nonché all'appaltatore ai sensi della legge 241/90;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, non è necessario.

9) DI DARE ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all'istruttore nonché ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

10) DARE ATTO che gli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28, del D.lgs. 36/2023, sono assolti mediante la trasmissione dei dati afferenti la presente procedura presso l'ANAC, tramite lo strumento SITAT SA, e la pubblicazione del presente provvedimento compresi gli allegati, ove presenti, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "provvedimenti.

Firenze, 30/04/2026

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>. L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali"

